



**REGIONE  
PUGLIA**

**PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE**

**Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale**

**Segreteria Generale della Presidenza**

---

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Il primo obiettivo di questa legge è porre al centro dell'attenzione istituzionale e civile, il tema della partecipazione popolare alle scelte ed alle decisioni importanti e strategiche per un territorio, in una prospettiva che non si limita all'affermazione di alcuni principi democratici fondamentali, partendo dall'art. 1 della Costituzione, ("La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."), ma da questi trae concreti strumenti di governance attraverso la costruzione di un metodo ordinario, basato innanzitutto sull'informazione, la trasparenza, la consultazione, l'ascolto, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Utilizzando per queste finalità, un insieme di dispositivi che determinano obiettivi, funzionamento, tempistiche e procedure della partecipazione.

Le ragioni di una legge sulla partecipazione popolare muovono dalla necessità di prendere decisioni pubbliche "giuste" e con un convincimento sufficiente a permetterne l'attuazione, questione sempre più difficile per chi in democrazia riceve la delega per farlo. La partecipazione non può in tal senso, limitarsi al solo esercizio del voto, ma assume anche una funzione di controllo diffuso sulle processo di formazione delle decisioni pubbliche, contribuendo a prevenire fenomeni collusivi e di corruzione. Difatti l'adozione di questa legge assieme al più recente DDL sulle Lobbying si inserisce a pieno titolo tra le misure che la Regione intende adottare a livello normativo per la prevenzione della corruzione, come indicato nel recente Piano di prevenzione della corruzione della Regione.

La crisi dei tradizionali strumenti della partecipazione, ci obbliga a pensarne e a sperimentarne di diversi, che si affiancano a quelli tradizionali e dunque ampliano gli istituti della partecipazione.

In primo luogo, occorre tener presente che le pubbliche decisioni sono sempre più complesse, a causa della crescente diversificazione di punti di vista e interessi, mentre sono cresciute in modo esponenziale le informazioni di cui quelle decisioni hanno bisogno per essere assunte. In secondo luogo, tra la collettività sono sempre più diffuse forme di organizzazione di "cittadinanza attiva", tese a prendere parte al processo di formazione delle decisioni pubbliche che investono il futuro della collettività stessa, arricchendo così le conoscenze del decisore pubblico, e volte altresì a svolgere un ruolo di verifica e controllo dell'operato pubblico attraverso l'utilizzo di mezzi della nuova società dell'informazione. Domanda e offerta crescente di conoscenza sono in continuo aumento, tanto da porre inevitabilmente il tema di una maggiore giustizia e qualità della democrazia, la cui pratica risiede nella capacità della politica di costruire nuovi luoghi e strumenti dove esse possano incontrarsi e confrontarsi.

Con la legge, i principi chiave della *governance* istituzionale riconosciuta (partenariato, sussidiarietà, orizzontalità), si incrociano e si integrano con nuovi istituti della partecipazione a disposizione delle istituzioni, delle comunità locali e delle diverse forme di rappresentanza dell'interesse generale. Si delineano processi di sperimentazione di una democrazia di prossimità, in cui l'obiettivo della massima inclusione qualifica la qualità deliberativa, in un'ottica di maggiore coesione sociale.

---

Un nuovo approccio, partendo dal principio che per favorire una interazione positiva e costruttiva fra soggetti portatori di interessi, culture e valori diversi, sia necessario disporre di metodi riconosciuti, condivisi e strutturati. Per governare società complesse come quella in cui viviamo, sono infatti necessarie forme innovative e concrete di coinvolgimento delle comunità territoriali nei processi di costruzione delle politiche pubbliche, a partire dagli atti normativi e da quelli di programmazione e di pianificazione strategica.

Già sulla spinta della riforma del Titolo V della Costituzione ed il rafforzamento del principio di sussidiarietà sia verticale (devoluzione di poteri verso i livelli amministrativi più vicini ai cittadini) sia orizzontale (una amministrazione condivisa fra istituzioni, privati e terzo settore) si sono sperimentate sempre più forme di governance territoriale, tese ad arricchire e a rigenerare il principio della rappresentanza. Trattasi di nuove possibilità di coinvolgimento, sempre più richieste dai cittadini e dalle comunità, per attivarsi in forma diretta e con modalità partecipative nel processo decisionale, che sarà ancor più legittimato dalla sua qualità inclusiva e interattiva.

Questa idea di partecipazione non deresponsabilizza il decisore istituzionale al contrario agisce per rafforzare l'efficacia e il livello di consenso delle decisioni che spetta comunque alle istituzioni ed agli organi di rappresentanza assumere. La partecipazione non è infatti assemblearismo generico, ma un processo generativo che si esprime attraverso procedure pubbliche, tempistica, tecnica e regole definite, alla ricerca di una soluzione quanto più condivisa, su un tema importante e strategico.

Possiamo affermare che due sono i principi ispiratori della legge: il primo, attiene alla qualità della democrazia, ovvero alla necessità sempre più pressante di riconnettere la politica e le istituzioni alla società, di riattivare i cosiddetti corpi intermedi, di creare una diffusa responsabilità sociale, in grado di rendere più efficaci le politiche pubbliche, partendo dal presupposto che esse possano fondarsi sulla valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze diffuse, sulla capacità delle istituzioni di attivare largo confronto con tutte le forze sociali, con le competenze e le idee presenti, al fine di arricchire e migliorare la qualità delle decisioni.

Da qui deriva il secondo principio cardine della legge: la partecipazione sblocca la decisione, accresce l'effettiva tempestività ed efficacia delle scelte pubbliche a fronte dei conflitti che in molti casi rallentano o bloccano i processi decisionali, generando anche spreco economico. La mediazione pubblica che i processi partecipativi possono generare in tempi e procedure prestabilite prima che si avviino le procedure autorizzative da parte delle istituzioni locali, accresce sicuramente anche il livello di affidabilità e credibilità delle istituzioni stesse per i cittadini, le imprese, gli stakeholders. Ad esempio, nel caso della localizzazione di una opera altamente impattante, il dibattito pubblico che la legge rende obbligatorio, può certamente rappresentare per tutti gli attori pubblici e privati coinvolti, la garanzia di arrivare ad una soluzione condivisa in tempi certi ed evitando conflitti spesso insanabili.

Molti Paesi infatti, si sono dotati di strumenti normativi per favorire la partecipazione sulle scelte strategiche del territorio, capaci di affrontare i conflitti in un'ottica costruttiva. In Francia la legge sul "dèbac public" prevede che per tutte le grandi opere di interesse

---

nazionale il progetto sia sottoposto al vaglio di un confronto pubblico. Negli Stati Uniti il “public consensus building” permette di creare tavoli in cui sono rappresentati tutti gli interessi in gioco e in cui i mediatori aiutano a costruire soluzioni condivise anche per scrivere le leggi federali. In Italia da qualche mese, il nuovo codice degli appalti ha introdotto il dibattito pubblico per le grandi opere. Fino a questo momento, le procedure che governano la progettazione di un’opera coinvolgono attivamente gli enti e le istituzioni, ma non i cittadini. E’ invece fondamentale, che i proponenti di un’opera, pubblici o privati, siano tenuti a presentare pubblicamente il proprio progetto prima che si avvii la fase progettuale. Questo confronto iniziale, garantisce un impegno maggiore di tutti gli attori coinvolti, a tutti i livelli, e una leva fondamentale per garantire trasparenza e completezza delle scelte. I processi partecipativi non sono un’azione sostitutiva bensì complementari alla scelta politica che spetta al decisore pubblico. In questo senso, la democrazia partecipativa è complementare rispetto alla democrazia rappresentativa, lo strumento che permette ai decisori pubblici di svolgere efficacemente il proprio compito e ai cittadini di essere informati, di proporre, di verificare e monitorare gli impegni assunti, a partire dal Programma di Governo e dai dispositivi di rendicontazione sociale previsti. La legge in tal senso introduce altri strumenti, che sono la sessione annuale del Consiglio regionale, il Programma annuale della partecipazione, gli stati generali del Town Meeting e del Citizen Meeting, la promozione della partecipazione presso gli Enti Locali.

La legge in virtù dell’art.1 della Costituzione, fissa inoltre il principio della partecipazione come diritto democratico originario, garantito a tutte le persone fisiche o giuridiche stanziate per diversi motivi sul territorio regionale.

La legge, generata essa stessa da un processo di partecipazione dal basso che ha visto coinvolti oltre 3 mila pugliesi nella stesura del Programma di Governo (le sagre del programma di Michele Emiliano) e istruita dalla Segreteria generale della Presidenza e dalla Sezione legislativo per gli adempimenti di cui all’art. 7 della L.r. n. 29/2011 su coordinamento della Consigliera del Presidente G.r. per l’attuazione del programma, è da considerarsi una legge *in fieri*, che prevede meccanismi di revisione permanenti, non solo relativi alla sua applicazione, ma anche rispetto ai contenuti delle decisioni, prevedendo un obbligo di motivazione per gli organi regionali che si discostano dai risultati dei processi partecipativi. Essa è stata elaborata anche prendendo a modello altre esperienze regionali, tra cui quella della Regione Toscana, già ampiamente sperimentata.

Con la legge vogliamo affermare il riconoscimento e la qualificazione della partecipazione come diritto e come dovere di ogni persona. Una sfida che riguarda il presente ed il futuro della nostra democrazia.

---

## CAPO I - PRINCIPI

### *Art. 1.*

#### *(Principi)*

1. La Regione Puglia sostiene e promuove la sovranità popolare di cui all'art. 1 Cost., anche attraverso la partecipazione piena e consapevole delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, nella elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.
2. La Regione dà attuazione ai principi di buon andamento e di trasparenza della pubblica Amministrazione anche attraverso la promozione di forme diffuse di partecipazione delle collettività locali.
3. La Regione Puglia riconosce, in attuazione del Titolo III dello Statuto, la partecipazione in quanto diritto e dovere delle persone, intese come singoli e nelle formazioni sociali, promuove forme e strumenti di partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, attraverso la valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.
4. La Regione promuove l'idea delle "città partecipate" e di una rete dei Comuni a sostegno di pratiche di sussidiarietà ispirate all'art. 118 della Costituzione, basate sui principi di qualità urbana e ambientale, inclusione e coesione sociale, nonché sull'uso condiviso dei beni pubblici.

### *Art. 2.*

#### *(Obiettivi)*

1. La Regione Puglia attraverso i processi partecipativi di cui alla presente legge persegue i seguenti obiettivi:
    - a. promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
    - b. garantire l'individuazione dei contenuti del programma di governo e dei documenti di programmazione, per seguirne l'attuazione o le eventuali modificazioni istituendo dispositivi istituzionali di monitoraggio e di verifica quali, la sessione annuale di partecipazione del Consiglio regionale, il Town Meeting ed il Citizen Meeting ai sensi del successivo art. 8;
    - c. garantire la partecipazione alla programmazione strategica della Regione Puglia, quale strumento fondamentale di indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali.
    - d. garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni;
    - e. promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito;
    - f. promuovere la parità di genere;
-

- g. creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari, territoriali, digitali, culturali, sociali ed economici;
- h. garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientali legati allo sviluppo del territorio, attraverso lo strumento della pianificazione territoriale partecipata;
- i. incrementare l'impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni regionali;
- j. promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i rappresentanti delle collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale, culturale e scientifico
- k. valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:

- a. il confronto e la conoscenza fra i diversi attori territoriali, economici, del lavoro, sociali, culturali, scientifici per facilitare l'individuazione di obiettivi comuni e raggiungere soluzioni condivise nella elaborazione delle politiche pubbliche;
- b. il confronto con le proprie strutture amministrative della Regione, ivi comprese le Agenzie regionali, e degli enti locali, al fine di ottenere la più completa ed esaustiva rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni, per giungere ad una consapevole ponderazione dei differenti interessi pubblici e privati, promuovendo a tal fine l'utilizzo di moduli consensuali dell'azione amministrativa nei limiti previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo;

3. Al fine di dare piena attuazione ai principi di cui all'art. 1 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, la Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento regionale con il quale provvede a disciplinare:

- a. le azioni di coordinamento con la comunicazione istituzionale della presidenza a sostegno dei processi partecipativi e l'attivazione della piattaforma web dedicata alla partecipazione;
- b. le modalità di svolgimento delle attività di formazione da destinare ad enti locali e dipendenti regionali;
- c. le attività dell'Osservatorio di cui all'art. 12;
- d. le modalità di esercizio del diritto di tribuna;
- e. le modalità di finanziamento e di cofinanziamento dei processi partecipativi di cui all'articolo 14 e delle attività di promozione della cultura della partecipazione di cui all'art. 16.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per incentivare la partecipazione alla vita politica e istituzionale delle comunità locali possono costituirsi, in conformità agli statuti comunali, organismi partecipativi di raccordo tra cittadino e amministrazione comunale

---

denominati "Forum sociali ", senza aggravio di spesa e con l'utilizzo di risorse umane e strumentali proprie e con modalità d'attuazione stabilite dal regolamento comunale. I

Forum:

- a. possono operare attraverso gli strumenti del bilancio partecipativo sugli indirizzi in materia di programmazione economica e sulle scelte in materia di bilancio;
- b. possono rappresentare alle Istituzioni pubbliche rapporti e studi sugli effetti di politiche pubbliche in materia urbanistica, sociale, economica, nonché di erogazione di servizi pubblici e di gestione del patrimonio pubblico, anche previa discussione in sedute pubbliche aperte alla partecipazione del sindaco e dei componenti della giunta.

### *Art. 3.*

#### *(Definizioni)*

1. Per soggetti titolari del diritto di partecipazione si intendono coloro che possono intervenire nei processi partecipativi, ossia i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi, nonché le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre formazioni sociali, le quali hanno interesse al territorio o all'oggetto interessato dal processo partecipativo o comunque quei soggetti che il responsabile del dibattito di cui all'articolo 4, ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo, come le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo in quanto su di essi ricadono gli effetti delle politiche pubbliche.
2. Si definiscono partecipativi i processi che coinvolgono i soggetti titolari del diritto di partecipazione e che prevedono attività di coinvolgimento, informazione, formazione, progettazione, elaborazione e discussione congiunta tra attori pubblici e attori privati.
3. Possono essere oggetto di processo partecipativo le procedure ed i procedimenti tesi alla elaborazione di atti normativi regionali (Leggi e Regolamenti), nonché alla elaborazione di atti di programmazione, di pianificazione e di progettazione regionali o di enti locali territoriali, lì dove tali atti presentino il carattere della generalità riferita ad una collettività territoriale.
4. Possono essere altresì oggetto di processi partecipativi i procedimenti per l'adozione di provvedimenti amministrativi attuativi degli atti di cui al comma 3, nei limiti di cui alla presente legge e nel rispetto delle specifiche norme di settore.
5. Costituiscono strumenti della partecipazione gli istituti di cui al Capo II e al Capo III della presente legge.

## CAPO II – Processi partecipativi e organizzazione

### *Art. 4.*

#### *(Programma annuale della partecipazione)*

---

1. La Regione promuove la partecipazione in fase di elaborazione degli strumenti della programmazione unitaria, anche europea, e in quella attuativa dei piani operativi, nonché nella pianificazione strategica.
  2. La Regione promuove la partecipazione di cui al comma 1 nell'attuazione del programma di governo regionale e nell'insieme delle politiche pubbliche regionali e specificamente per quanto attiene gli atti di programmazione sociale, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e del benessere delle persone, della pianificazione territoriale, turistica e culturale, delle infrastrutturazioni e della formazione, ricerca e innovazione, dell'ambiente, dell'agricoltura e del governo del territorio.
  3. La partecipazione nelle fasi di elaborazione della programmazione regionale, con particolare riferimento al Piano di sviluppo regionale, si realizza attraverso la procedura del dibattito pubblico.
  4. La Giunta regionale adotta il programma annuale della partecipazione che individua le procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli strumenti con i quali assicurare la partecipazione, il termine di conclusione del processo partecipativo ed il Responsabile unico del processo partecipativo. Il Programma può essere aggiornato o modificato con deliberazione di Giunta regionale nel corso dell'anno per ragioni eccezionali sopravvenute.
  5. Il Programma annuale della partecipazione di cui al comma 4 è integrato nelle forme di cui agli articoli 14 e 15, utilizzando un avviso pubblico per l'individuazione dei processi di partecipazione.
  6. In applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), la Regione attua la partecipazione attraverso le pratiche di concertazione partenariale nelle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di sviluppo e coesione stipulando appositi protocolli d'intesa con le Parti economiche e sociali.
  7. Il prodotto dei processi partecipativi è un documento di proposta partecipata di cui le autorità deliberanti si obbligano a tener conto nei provvedimenti che adottano. Nei provvedimenti finali le istituzioni danno conto del procedimento partecipativo intervenuto, dell'accoglimento integrale o parziale di quanto contenuto nel documento di proposta partecipata. Nel caso in cui le deliberazioni finali si discostino dal documento di proposta partecipata le autorità deliberanti devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso.
  8. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, i processi partecipativi non possono avere una durata superiore a 6 mesi, salva diversa deliberazione della Giunta regionale motivata in ragione della complessità dei temi affrontati, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti.
  9. La Regione predispone per rafforzare il dialogo con i cittadini e gli stakeholder, una Piattaforma informatica attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in atto, e anche consentire lo scambio di informazioni, proposte, consultazioni
-

pubbliche. L'attivazione ed il relativo funzionamento della piattaforma sono disciplinati con regolamento ai sensi dell'art. 2 comma 3.

#### Art. 5.

##### *(Ufficio della partecipazione)*

La Giunta regionale istituisce presso la Presidenza della Regione, una apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominato Ufficio della partecipazione, con i seguenti compiti:

- predisporre la deliberazione annuale di cui all'art. 4, comma 4;
- garantire l'interazione e l'interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi assicurando l'analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni e rappresentanze diffuse nella società;
- raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della partecipazione;
- raccogliere ed istruire le proposte di processi partecipativi. Le proposte sono valutate dalla Giunta regionale al fine dell'inserimento nel programma annuale della partecipazione;
- gestire la piattaforma web, di cui all'art. 4 comma 9;
- predisporre un archivio e pubblicare la documentazione a supporto dei processi partecipativi;
- diffondere la documentazione sui processi svolti e sui documenti finali;
- organizzare le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli enti strumentali della Regione, nonché forme di raccordo con gli assessorati;
- svolgere attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale supporto tecnico alla progettazione ed alla facilitazione dei processi partecipativi;
- svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte, come indicate nel regolamento di cui all'art. 2 comma 3, una specifica attività di formazione da destinare ad enti locali e dipendenti regionali;
- organizzare presidi territoriali per lo svolgimento e la promozione degli strumenti della partecipazione e dei processi partecipativi locali. Le spese per il funzionamento dei presidi territoriali rimangono a carico degli enti locali coinvolti nella loro organizzazione e funzionamento.

#### Art. 6.

##### *(Adesioni della Regione Puglia)*

1. Gli organismi cui la Regione aderisce ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) della L. r. 30 aprile 1980 n. 34 possono presentare proposte di processi partecipativi ai sensi dell'art. 6 comma 2, nonché promuovere progetti partecipativi di cui all'art. 11.
  2. L'art. 4 della L. r. 30 aprile 1980 n. 34 è così sostituito: “
-

- a. *L'adesione di cui all'art. 1, lett. c), può consistere nel versamento della quota annuale di adesione determinata a norma dello Statuto o del regolamento dell'organismo richiedente.*
- b. *La Regione, fatto salvo quanto previsto al comma 5, per selezionare gli organismi privati cui aderire indice avviso pubblico di acquisizione delle proposte di adesione.*
- c. *L'avviso pubblico prevede la durata dell'adesione ed i criteri di selezione. Per la specificazione dei criteri di selezione si tiene conto delle finalità dello Statuto della Regione ed in particolare dei principi ed obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della Legge.*
- d. *L'adesione regionale può essere disposta unicamente in presenza dei seguenti requisiti:*
  - *l'Organismo non deve perseguire scopi lucro*
  - *rilevanza per la comunità regionale;*
  - *la presenza di un rappresentante della Regione nell'organo di gestione dell'Organismo.*
- e. *Nei confronti di organismi pubblici ovvero privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici, l'adesione è rimessa alla discrezionalità della Giunta regionale che valuta l'opportunità per il perseguimento delle finalità statutarie della partecipazione a siffatti organismi.*
- f. *L'adesione è disposta con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale. Nella deliberazione di adesione è riportata l'indicazione della struttura amministrativa regionale competente per materia e che avrà cura di partecipare e seguire le attività dell'organismo, nonché la designazione del rappresentante regionale in seno all'organo di gestione.*

*Per le adesioni già disposte all'entrata in vigore della presente Legge il Gabinetto provvede ad una ricognizione, sottoponendo alla Giunta regionale la conferma delle adesioni agli organismi di cui al comma 5 e disponendo il recesso dagli organismi per i quali occorre procedere all'avviso pubblico ai sensi dei commi 2 e seguenti.”*

### CAPO III – DIBATTITO PUBBLICO E ALTRI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

#### *Art. 7.*

##### *(Dibattito pubblico per le grandi opere)*

1. Il Dibattito Pubblico regionale è un processo di informazione e partecipazione su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, paesaggistica, sociale, territoriale, culturale ed economica.
  2. La procedura del dibattito pubblico, tesa al confronto pubblico ed alla informazione di tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell'art. 3 co. 1, è disposto, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per:
    - a. le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
    - b. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000.
-

- c. per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a 50.000.000, che presentino rilevanti profili di interesse regionale.
  - 3. Per le opere di cui al comma 2, che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale, la Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 può comunque disporre un Dibattito Pubblico.
  - 4. Non si effettua il Dibattito Pubblico:
    - a. per gli interventi disposti in via d'urgenza e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
    - b. per gli interventi di manutenzione ordinaria.
  - 5. Il Dibattito Pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi:
    - a. infrastrutture stradali e ferroviarie;
    - b. elettrodotti;
    - c. impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;
    - d. porti e aeroporti;
    - e. bacini idroelettrici e dighe;
    - f. reti di radiocomunicazione.
  - 6. Per le opere di cui al comma 2 e al comma 3 il Dibattito pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga a quanto previsto nella presente legge.
  - 7. Il Programma di cui all'art. 4 individua le opere, i progetti e gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3. Il dibattito pubblico sugli obiettivi e sulle caratteristiche del progetto, si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive, ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.
  - 8. L'Ufficio della Partecipazione provvede al coordinamento delle strutture amministrative regionali interessate, alla indicazione con proprio atto del dibattito pubblico, al suo svolgimento e indicazione del termine di conclusione, eventualmente incaricando della gestione del dibattito un soggetto terzo, ovvero figure professionali esperte nel campo della facilitazione, da selezionarsi tramite procedura pubblica. Responsabile unico del dibattito pubblico è il dirigente dell'Ufficio della partecipazione o altra persona da lui incaricata.
  - 9. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 21 *quater* della L. 7 agosto 1990 n. 241, l'indicazione del dibattito pubblico, può determinare la sospensione dell'adozione o dell'attuazione di atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del Dibattito stesso, nei limiti in cui l'adozione o l'attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del Dibattito pubblico.
-

10. La sospensione di cui al comma 9 è sempre disposta con provvedimento espresso del Responsabile del procedimento con particolare riguardo all'eventuale pregiudizio che possa derivare all'utilizzo di finanziamenti statali o comunitari.
11. Gli enti locali valutano se sussistono i presupposti per la sospensione dei procedimenti e degli atti di propria competenza ai sensi degli articoli 2 e 21 *quater* della L. 7 agosto 1990 n. 241, onde evitare che sia pregiudicato o predefinito l'esito del dibattito pubblico.
12. All'esito del Dibattito pubblico, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a Dibattito Pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:
  - a. rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;
  - b. proporre le modifiche che intende realizzare;
  - c. confermare il progetto sul quale si è svolto il Dibattito Pubblico.
13. Entro 60 giorni dalla approvazione definitiva della legge la Giunta regionale approva con apposito provvedimento le Linee Guida per le procedure di attivazione, le modalità di indizione e svolgimento del Dibattito pubblico, con parere espresso della Commissione consiliare competente.

*Art. 8.*

*(Sessione annuale del Consiglio regionale, Town Meeting e Citizen Meeting)*

1. Ai fini dell'attuazione del Programma del governo regionale e per garantire, forme di partecipazione "manutentiva", ovvero di valutazione degli atti normativi, di programmazione o pianificazione adottati e a cui la legge si riferisce sono istituiti, i seguenti strumenti istituzionali di monitoraggio, valutazione e verifica:
    - a. la sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione;
    - b. il Town meeting annuale
    - c. il Citizen meeting
  2. La sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione valuta e verifica l'attuazione del programma e del programma annuale della partecipazione, sulla base della relazione presentata dal Presidente della Regione. Il Consiglio regionale può presentare richiesta motivata di Dibattito Pubblico per le opere, i progetti e gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7.
  3. Il Town meeting annuale è un incontro rivolto a sindaci ed amministratori degli enti locali sul Programma di governo. È convocato, su richiesta del Presidente della Giunta, dall'Ufficio della partecipazione che ne definisce le modalità di svolgimento.
  4. I Citizen meeting sono incontri tematici a base territoriale non predefinita cui partecipano tutti i soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell'art. 3 co. 1. Sono convocati, su richiesta dei soggetti titolari del diritto di partecipazione ai sensi dell'art. 3 co.1, degli amministratori locali, del Presidente della Giunta regionale, previa valutazione, dall'Ufficio della partecipazione, che ne definisce le modalità di svolgimento.
-

#### *Art. 9.*

*(Coordinamento con la legislazione di settore).*

1. Nei casi in cui sia stato disposto il Dibattito pubblico e l'opera sia soggetta a valutazione di VIA e VAS di competenza regionale, lo svolgimento del Dibattito pubblico è condizione per l'avvio della procedura di valutazione.
2. Per le opere di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 il Dibattito pubblico si svolge prima dell'inizio della procedura di valutazione di VIA e VAS nell'ambito della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso Dibattito pubblico.
3. Per fase anteriore all'inizio della procedura di VIA e VAS si intendono le fasi antecedenti all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità e della valutazione di impatto.

#### *Art. 10*

*(Rendicontazione sociale)*

1. Nell'ambito del Bilancio sociale di cui alla L.r. 7 aprile 2014 n. 15 una sezione specifica è dedicata alla rendicontazione sociale e di genere.
2. Il bilancio sociale, comunicando in maniera chiara le scelte e gli impatti delle politiche realizzate, consente di valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato, favorendo la trasparenza dell'agire amministrativo e promuovendo la partecipazione alla vita pubblica.
3. Ai fini della predisposizione della sezione sulla rendicontazione sociale e di genere è istituito presso la Presidenza della Regione, un tavolo di partenariato, del quale fanno parte di diritto, il Presidente della giunta regionale o suo delegato e la Consigliera regionale di Parità. La composizione complessiva del Tavolo e le modalità di coinvolgimento dei soggetti titolari del diritto di partecipazione sono definiti con apposito provvedimento di Giunta

#### *Art.11*

*(Organismo di garanzia)*

1. Nell'ambito dell'Ufficio della partecipazione è istituito l'Osservatorio sul funzionamento della presente legge che svolge funzioni di garanzia sulla sua attuazione secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 2 comma 3.
  2. All'Organismo partecipa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione.
  3. In particolare, l'Organismo:
    - a. elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi;
    - b. valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi, anche in termini di controllo diffuso e prevenzione di fenomeni corruttivi;
-

- c. assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte.

*Art.12*

***(Diritto di tribuna)***

Al fine di tutelare la piena partecipazione alla vita politica regionale delle liste che non hanno espresso propri candidati nel Consiglio regionale è assicurato il diritto di tribuna ad un esponente per ognuna di queste liste nelle forme indicate nel regolamento di cui all'art. 2 comma 3.

**CAPO IV STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE della partecipazione**

*Art. 13*

*(Promozione della partecipazione presso gli Enti locali)*

1. I bandi e gli avvisi regionali per l'attribuzione di risorse finanziarie agli enti locali, riconoscono la priorità e attribuiscono premialità, ai progetti elaborati dagli enti locali attraverso processi partecipativi in coerenza con i principi della presente legge.
2. La Giunta regionale promuove un Protocollo d'intesa con gli enti locali, la cui sottoscrizione comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge e l'accettazione delle procedure in essa previste. Il Protocollo può prevedere forme di sostegno regionale per la logistica, le tecnologie dell'informazione e la formazione.
3. La Giunta regionale promuove e organizza, su attivazione dell'Ufficio della partecipazione, attività di formazione a supporto dei processi partecipativi articolata in corsi di formazione, messa a disposizione di materiali di studio, incontri e scambi finalizzati alla diffusione delle buone pratiche.
4. La Regione promuove attraverso un apposito Protocollo con gli enti locali, la nomina presso i Consigli comunali di un rappresentante avente la funzione di delegato alla partecipazione, riferimento dei processi partecipativi che coinvolgano l'ente locale.

*ART. 14*

***(Avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione)***

1. La Regione sostiene proposte di processi partecipativi presentate dai soggetti di cui all'art. 15, le quali integrano il Programma di cui all'art. 4.
  2. Il sostegno può essere di tipo finanziario, metodologico o di assistenza nella comunicazione.
  3. La proposta di processi partecipativi per essere sostenuta:
    - a. deve avere un oggetto definito in modo preciso;
    - b. deve indicare tempi certi di svolgimento, di durata non superiore a mesi sei;
-

- c. deve prevedere procedure inclusive ed azioni specifiche per la diffusione delle informazioni;
  - d. deve indicare preventivamente le eventuali spese per la realizzazione e l'impegno al cofinanziamento;
  - e. deve indicare un referente unico.
4. Per l'individuazione delle proposte di cui al comma 1, l'Ufficio della Partecipazione indice annualmente un avviso a sportello pubblicato sul BURP.
5. L'avviso fissa i criteri di selezione alla luce dei seguenti requisiti, indicati in maniera non graduata e integrabili da parte dell'Ufficio di partecipazione:
- a. popolazione interessata;
  - b. enti locali coinvolti;
  - c. compatibilità della proposta con gli atti di programmazione regionale;
  - d. rilevanza per il territorio.

#### *Art 15.*

##### *(Soggetti proponenti)*

1. Possono partecipare all'Avviso di cui all'art. 14 gli Enti locali, anche in forma associata, le Scuole o le Università o altra pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
2. Possono altresì presentare proposte di processi partecipativi ai sensi dell'art. 14 le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, oltre che le associazioni di categoria, i sindacati, i partiti.
3. Le Società e le imprese in generale possono essere ammesse a presentare proposte di processi partecipativi esclusivamente con riferimento a proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica. Sono esclusi comunque progetti che presentino, direttamente o indirettamente, la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.

#### *Art. 16*

##### *(Promozione della cultura della partecipazione)*

1. Per incentivare e assicurare la cultura della partecipazione diffusa nei territori, nonché la sua promozione, la Giunta regionale, sentito l'Ufficio della Partecipazione, in base alla disciplina di cui al regolamento di cui all'art. 2 comma 3 approva, e pubblica sul BURP, un bando finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da finanziare.
  2. I soggetti destinatari dei contributi devono configurarsi come associazioni, fondazioni o altre istituzioni di diritto privato non aventi scopo di lucro, anche se non riconosciuti come persone giuridiche, purché aventi finalità di carattere sociale, civico, solidaristico o culturale volti a consentire la partecipazione dei cittadini ai sensi della presente legge.
-

3. I contributi possono consistere anche in attribuzione temporanea di beni e servizi, nonché in utilizzo di utenze regionali.
4. Il finanziamento di attività deve essere connesso al programma annuale per la partecipazione.

*Art.17*

*(Clausola valutativa)*

1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti dalla legge.
2. La relazione deve contenere dati e informazioni in merito a:
  - a. numero di attività di formazione a supporto dei processi partecipativi e numero di soggetti coinvolti;
  - b. numero di interventi per i quali è stato realizzato un processo partecipativo ai sensi della presente legge.

*Art. 18*

*(Norma finanziaria)*

1. È istituito un Fondo regionale per la partecipazione, al quale concorrono le seguenti fonti: europee, nazionali, di bilancio autonomo. Con la legge di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali della Regione sarà definito lo stanziamento di parte autonoma del predetto Fondo.

*Art. 19*

*(Coordinamento con gli ordinamenti europeo, nazionale e regionale)*

1. Restano salve ed applicabili nelle rispettive materie le norme, che disciplinano le diverse forme di partecipazione ai processi decisionali, presenti nell'ordinamento europeo, nazionale e regionale.
  2. Gli istituti e le procedure della presente legge possono essere messi in atto, purchè compatibili, anche contestualmente con gli istituti e le procedure di cui al comma 1.
-

---